



Città di Gallipoli

Ordinanza n. 276 del 02/07/2025

Oggetto: Prevenzione dei fattori di rischio in aree limitrofe alla rete ferroviaria delle Ferrovie del Sud Est

Vista la nota del 30.05.2025 della Responsabile Business Unit Esercizio Infrastruttura delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, acquisita con prot. n.0032240 del 03/06/2025, con la quale ha chiesto a questa Amministrazione, in relazione agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 11.07.1980 n. 753, l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", con l'imposizione di obbligo, a carico dei proprietari dei terreni prospicienti la linea ferroviaria, ricadenti nel territorio di questo Comune, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario e di tenere sgombrare da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

Considerato che la stagione estiva rappresenta un periodo di "grave pericolosità", a causa delle temperature estreme registrate nel corso dei mesi estivi, con conseguenti possibili incendi e/o cadute di alberi o rami sul tracciato ferroviario provenienti dalle aree limitrofe alla sede ferroviaria attraversante questo Comune e ritenuto, pertanto, necessario ed urgente impartire precise direttive in merito al taglio di rami, alberi, vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, confinanti (ricadenti nelle fasce di rispetto) con la sede della linea ferroviaria;

Visti gli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. dell'11.07.1980 n. 753 di seguito riportati:

Art. 52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36;

Art. 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

Art. 56. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in

proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili;

Considerato che l'inosservanza del D.P.R. 753 dell'11.07.1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca, la caduta di rami o alberi e altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

Ritenuto, pertanto, di procedere con urgenza all'emissione di apposita ordinanza;

Considerato la particolare gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, per il rilevante numero di destinatari e per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241 del 07.08.1990;

Visti:

- l'art. 50 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 che prevede l'adozione di ordinanze adottate dal Sindaco a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'adozione di provvedimenti motivati contingibili e urgenti emessi dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree prospicienti la linea ferroviaria Lecce-Gallipoli e Casarano-Gallipoli ricadente nel territorio di questo Comune, di provvedere, **entro un termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**, al taglio della vegetazione secca, dei rami e/o degli alberi e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria e creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario, secondo le specifiche degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. dell'11.07.1980 n. 753;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da euro 25,00 ad euro 500,00;

che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge;

DISPONE

che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario;

che Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in qualità di proprietaria della linea ferroviaria attraversante il Comune di Spongano (LE), segnali tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto;

DISPONE ALTRESÌ

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet comunale;

l'invio di copia della presente alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, alle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.L. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, al Comando Stazione dei Carabinieri di Gallipoli, al Gruppo Carabinieri Forestale di Gallipoli ed al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. di Puglia - Sez. di Lecce - entro i 60 gg. successivi alla sua pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 gg. decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 07/07/2025

IL MESSO COMUNALE